
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ARZIGNANO

**MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI
EDILI E STRADALI S.r.l.**

Via della Concia 103/111
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676429

**INQUADRAMENTO EDILIZIO
E URBANISTICO**

Oggetto: Impianto di messa in riserva/recupero rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della Molon Graziano Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.

Progettazione:



blu engineering srl

Sede: 38057 PERGINE VALSUGANA - Piazza Gavazzi 1 - tel. & fax 0461.532386
e-mail: info@bluengineering.it - e-mail PEC: bluengineering srl@cgn.legalmail.it
P.IVA/C.F./R.I. 02000240222 - CCIAA TN-193507 - C.S. € 10.000,00

Consulenza:



G&G servizi srl

SEDE: 38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Gavazzi 1 - Tel./Fax: +39 0461 532386
info@ggser.eu - www.ggser.eu - PEC: gegsservizisrl@cgnlegalmail.it
Part. Iva / Cod. Fisc. / R. I. 01878980224 - CCIAA TN-184278 - Cap. Soc. Euro 30.000,00 I.V.

Il titolare dell'impresa:

Gennaio 2014

PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ARZIGNANO

**MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI
EDILI E STRADALI S.r.l.**

Via della Concia 103/111
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676429

**INQUADRAMENTO EDILIZIO
E URBANISTICO**

Oggetto: Impianto di messa in riserva/recupero rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della Molon Graziano Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.

Progettazione:



blu engineering srl

Sede: 38057 PERGINE VALSUGANA - Piazza Gavazzi 1 - tel. & fax 0461.532386
e-mail: info@bluengineering.it - e-mail PEC: bluengineering srl@cgn.legalmail.it
P.IVA/C.F./R.I. 02000240222 - CCIAA TN-193507 - C.S. € 10.000,00

Consulenza:



G&G servizi srl

SEDE: 38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Gavazzi 1 - Tel./Fax: +39 0461 532386
info@ggser.eu - www.ggser.eu - PEC: gegsservizisrl@cgnlegalmail.it
Part. Iva / Cod. Fisc. / R. I. 01878980224 - CCIAA TN-184278 - Cap. Soc. Euro 30.000,00 I.V.

Il titolare dell'impresa:

Gennaio 2014



Città di Arzignano

Provincia di Vicenza



Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO URBANISTICA

Prot. n. 7379/AM/mb

Rif. n. 4720 data 14/02/2013

Arzignano, li 08/03/2013

**Oggetto: 29-13D13 - Certificato di destinazione urbanistica
(art. 30 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia")**

IL DIRIGENTE
Settore Gestione del Territorio

Visto il vigente Piano Regolatore Comunale

CERTIFICA

che per le seguenti aree catastalmente censite nel comune di Arzignano:

Fogl. 13 - mapp. n. 44 sub10, 44 sub11, 44 sub12, 44 sub13, 44 sub14, 44 sub15, 976, 978 ;

A) Nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Arzignano **ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3969 del 16/12/2008 ed efficace dal 21/01/2009**, sono previste le seguenti previsioni, destinazioni e normative :

TAV. N. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo Archeologico	NO
Vincolo Idrogeologico	NO
Fascia di rispetto elettrodotto art 10 N.A. PAT	NO
Fascia di rispetto stradale art 10 N.A. PAT	NO
Vincolo Cimiteriale art. art 10 N.A. PAT	NO
Vincolo Paesaggistico	NO
Vincolo Idraulico	NO
Vincolo Servitù Militare	NO
Zona di tutela risorse idriche	NO

TAV. N. 2 CARTA DELLE INVARIANTI

Invarianti di natura geologica	NO
Invarianti di natura paesaggistica	NO
Invarianti di natura ambientale	NO
Invarianti di natura storico - monumentale	NO

TAV. N. 3 CARTA DELLE FRAGILITA' (art. 24 N.T.A. PAT)

Compatibilità geologica	Area idonea
Area soggetta a dissesto idrogeologico	/
Zone di tutela	/

TAV. N. 4 CARTA DELLE TRASFORMABILITA'

Azioni strategiche	Area di urbanizzazione consolidata
Valori e tutele	/
Elementi della rete ecologica	/

Piazza Libertà, 12
36071 Arzignano (Vicenza)

tel. 0444/476569
fax 0444/476572

www.comune.arzignano.vi.it
urbanistica@comune.arzignano.vi.it

Codice fiscale e partita IVA
00244950242

**TAV. N. 4A CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
OMOGENEI**

Ambito territoriale omogeneo (riferimento allegato "A" N.T.A. PAT)

ATO n. 3

B) La destinazione urbanistica e la normativa di riferimento per le Aree catastalmente censite nel Comune di Arzignano al Foglio 13 - mapp. n. 44 sub10, 44 sub11, 44 sub12, 44 sub13, 44 sub14, 44 sub15, 976, 978 prima dell'adozione della Variante 3 al Piano degli Interventi è la seguente:

Per le aree catastalmente censite nel Comune di Arzignano al foglio n. 13 - mapp. n. 44 sub10, 44 sub11, 44 sub12, 44 sub13, 44 sub14, 44 sub15, 976, 978:

ZONA "D1.1" industriale di completamento (art. 25 NTA Op. allegato)

Normativa urbanistica

Indice fondiario	/
Rapporto copertura fondiario	60%
Altezza Massima	m. 15,00 (esclusi impianti tecnici quali torri camini)
*Distanza dai confini	H/2 - minimo m. 5,00
Distacco tra edifici	H fabbricato più alto - minimo m. 10,00
° Distanza dalle strade	m. 10,00 - m. 20,00 da via Del Lavoro
Obbligo strumento urban. attuativo	NO
Fascia di rispetto Fluviale	
Vincolo Archeologico	NO
Vincolo Idrogeologico	
Vincolo Paesaggistico	
Vincolo Idraulico	

*E' ammessa la costruzione a distanza inferiore previa autorizzazione registrata e trascritta del confinante.

° Per le zone A, B1, B2, C1, D1.1, D1.2, è ammesso l'allineamento previo provvedimento della G.C. e fatta salva ogni diversa disposizione in merito alle distanze previste dal Codice della Strada.

Si rilascia la presente in carta legale su richiesta della Sig.ra **Aquilini Ariella** ai sensi dell' art. 30 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia".

Visto il tecnico istruttore
Dott. Matteo Baccara



IL DIRIGENTE
Settore Gestione del Territorio
Arch. Alessandro Mascarello



fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

5. Si ritiene corretto, al fine di tutelare il territorio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale, di prescrivere la messa a dimora, lungo la viabilità e lungo i confini, di filari di alberature autoctone, meglio se a grandi macchie, caratteristiche della zona e d'alto fusto.

6. Andranno inoltre recepite integralmente le prescrizioni contenute nei pareri dei consorzi di bonifica Zerpiano-Adige-Guà e Riviera Berica, come stabilito nella comunicazione inviata dal Genio Civile con nota prot.n. 100941/57.00 del 20/02/2007.²⁹

INTERVENTI SU ABITAZIONI ESISTENTI

Si intendono per abitazioni esistenti quelle già abitate o, se di recente costruzione, già dotate di certificato di abitabilità alla data di adozione del P.R.C.

Per dette abitazioni, con destinazione d'uso ammessa dal P.R.C. per la determinata zona omogenea, è consentito un aumento di volume massimo di mc.30³⁰ per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie anche in deroga ai parametri di zona ad esclusione del parametro relativo alla distanza minima tra pareti finestrate. Sono escluse dall'applicazione di tale norma le abitazioni comprese nelle zone omogenee "A".

La possibilità di usufruire di questa deroga implica la demolizione delle costruzioni accessorie in contrasto con l'ambiente.

Per gli edifici residenziali, esclusi quelli ricadenti in zona A³¹, che ne siano sprovvisti è ammessa la costruzione di un garage o autorimessa con una superficie coperta massima di mq.18 per unità abitativa e con altezza inferiore o uguale a m.2,00, anche in deroga alle distanze dai confini o tra fabbricati ed agli indici di zona (non si calcolano ai fini delle distanze tra fabbricati gli edifici con altezza inferiore a m.2,20 con destinazioni d'uso a carattere accessorio. La possibilità di usufruire di questa deroga implica la demolizione delle eventuali superfetazioni o ricoveri-auto precari presenti sul lotto.

Qualora il volume esistente ecceda l'indice di fabbricabilità della zona, sono sempre consentiti gli interventi di cui all'art.31 lettere a-b-c³² dell'art. 3 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.380.

ART. 25 ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ("D")

Per quanto riguarda le attività produttive il P.R.C. riconosce nella costante innovazione delle attività produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato inerenti al distretto della lavorazione delle pelli, la condizione per lo sviluppo locale, da perseguirsi attraverso la ricerca di diverse e ambientalmente più compatibili modalità di utilizzo delle risorse non rinnovabili, superando la previgente disciplina basata essenzialmente su vincoli di natura urbanistica.³³

ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ("D") RICOMPRESSE NELL'ATO 3 DEL P.A.T.

²⁹ VARIANTE N° 23 appr. C.C. 14/04. D.G.R. 2883/07

³⁰ D.G.R. 31/1/95 n° 345

³¹ D.G.R. 31/1/95 n° 345

³² D.G.R. 31/1/95 n° 345

³³ Primo Piano degli Interventi - PRG/PI - Del. C.C. n. 45 del 28/04/2009.



A tale fine, le zone di tipo "D" di completamento e quelle di espansione "D2" (comprese all'interno dell'ATO 3 del vigente P.A.T. del Comune di Arzignano, sono riconosciute quale luogo vocato alla produzione della filiera della lavorazione pelli. Conseguentemente sono ammesse tutte le attività, comprese quelle direttamente legate alla lavorazione della pelle e dei prodotti chimici, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- immissioni odorifere;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia;
- campi elettromagnetici.

Considerata l'importante evoluzione che ha caratterizzato la normativa in materia di tutela dell'ambiente e la sicurezza degli ambienti di lavoro, si dà atto che l'ottenimento delle autorizzazioni ivi previste assicura il perseguimento degli indirizzi stabiliti dall'Art.47 delle N.T.A. del P.A.T. di Arzignano.

Nelle zone artigianali di completamento "D1.2" e artigianali di espansione "D2", site all'interno dell'ATO 3, è comunque vietato l'insediamento di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs. 334/1999 e s.m.ei. (aziende a rischio di incidente rilevante).

ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ("D") COMPRESSE IN ALTRI ATO DEL TERRITORIO COMUNALE

Le zone artigianali di completamento indicate dal P.R.C. sono destinate ad ospitare attività produttive, laboratori e botteghe artigiane non molesti e non nocivi, con ammessi magazzini ed autorimesse;

Nelle zone di tipo "D1.2" di completamento e quelle di espansione "D2" è comunque vietato l'insediamento di nuove attività che effettuano le sotto elencate lavorazioni, fatto salvo che si tratti di ditte già esistenti ed attive al 21/02/2009:

- stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs. 334/1999 e s.m.ei. (aziende a rischio di incidente rilevante);
- lavorazioni di concia, di riviera e di rifinitura delle pelli;
- distillerie
- galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia
- inceneritori
- chimiche di base e di trasformazione e deposito delle relative materie prime;
- deposito gas tossici;
- liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
- petrolio/raffinerie
- stazioni di disinfezione
- tipografie con rotative
- verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
- zincatura per immersione in bagno fuso





Città di Arzignano
Provincia di Vicenza

- zuccherifici, raffinazione dello zucchero
- candeggio
- fonderie di seconda fusione
- tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
- mangimifici
- allevamenti.

La zona territoriale omogenea di tipo "D" comprende, sulla base delle caratteristiche peculiari di ciascuna, le seguenti sottozone:

ZONA "D1.1" INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO

Comprende impianti produttivi in atto: è consentita la nuova edificazione nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei manufatti esistenti con interventi edilizi diretti, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- rapporto di copertura (fondiario): 60% del lotto;
- altezza massima del fabbricato: H=15,00m. (non sono soggetti a detto limite di altezza gli impianti tecnici quali torri, camini la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica);
- distanza dai confini (D.C.)=H/2 e non inferiore a m.5,00;
- distacco tra edifici: D.E. non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,00 salvo quanto riportato all'art.17 delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza minima della strada = 10,00m. salvo diversa indicazione riportata dal P.R.C.

Concorrono alla determinazione della superficie coperta anche edifici quali parcheggi coperti, tettoie ecc. E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi d'alto fusto per i quali è consentita la piantumazione a m.1,50 dal confine verso le strade e lungo i confini del lotto.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti realizzati all'interno di queste zone omogenee dovranno in primo luogo razionalizzare l'organizzazione produttiva, realizzare locali accessori, magazzini, parcheggi coperti, uffici ed eliminare depositi di merci, di prodotti d'uso, di semilavorati e di residui delle lavorazioni sulle aree esterne. I progetti di ampliamento dovranno essere concepiti in modo da salvaguardare, per quanto possibile, le aree verdi, i parcheggi interni e gli spazi esistenti di manovra dei veicoli e comunque, ove ciò non sia possibile, dovranno reperire aree analoghe e corrispondenti all'interno del lotto o in area adiacente purché in proprietà.

ZONA "D1.2" ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO

Anche in questo caso vi è consentita la nuova edificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei manufatti esistenti con intervento Edilizio Diretto salvo diversa indicazione dettata dalla scheda normativa della zona territoriale omogenea di riferimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura (fondiario) 60% del lotto. Concorrono alla determinazione della superficie coperta anche edifici quali parcheggi coperti, tettoie ecc.
- altezza massima degli edifici m. 10,00 salvo comprovate esigenze di carattere tecnologico;
- distanza dai confini: D.C.=H/2 e mai inferiore a 5,00m.;
- distacco tra edifici (D.E.) non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,00;
- distanza minima dalla strada e dalle strutture accessorie alla viabilità (marciapiedi, parcheggi) = 10,00m. salvo diversa indicazione riportata dal P.R.G.

E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi d'alto fusto per i quali è consentita la piantumazione a m.1,50 dal confine verso le strade e lungo i confini del lotto.



Variante 1 al Piano degli Interventi – NTdA - Operative | 35



Città di Arzignano
Provincia di Vicenza

I progetti di ampliamento dovranno essere concepiti in modo da salvaguardare, per quanto possibile, le aree verdi, i parcheggi interni e gli spazi di manovra dei veicoli esistenti e comunque, ove ciò non sia possibile, dovranno reperire aree analoghe e corrispondenti. Per gli edifici ad uso residenziale già in essere alla data di adozione del P.R.G. è consentita la ristrutturazione senza alcun aumento di volume. Non sono previste le agevolazioni di cui all'art.20.

Zona "D1.3" artigianale di completamento

E' consentita la nuova edificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei manufatti esistenti con intervento Edilizio Diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura è indicato nella specifica scheda normativa della zona territoriale omogenea di riferimento. Concorrono alla determinazione della superficie coperta anche edifici quali parcheggi coperti, tettoie ecc.
- altezza massima degli edifici copertura deve essere quella indicata nella specifica scheda normativa della zona territoriale omogenea di riferimento, salvo comprovate esigenze di carattere tecnologico-produttivo;
- distanza dai confini: D.C.=H/2 e mai inferiore a 5,00m.;
- distacco tra edifici (D.E.) non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,00;
- distanza minima dalla strada e dalle strutture accessorie alla viabilità (marciapiedi, parcheggi) =10,00 m salvo diverse indicazioni della scheda normativa della zona territoriale omogenea o degli elaborati grafici del Piano degli interventi.

E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi d'alto fusto per i quali è consentita la piantumazione a m.1,50 dal confine verso le strade e lungo i confini del lotto.

I progetti di ampliamento dovranno essere concepiti in modo da salvaguardare, per quanto possibile, le aree verdi, i parcheggi interni e gli spazi di manovra dei veicoli esistenti e comunque, ove ciò non sia possibile, dovranno reperire aree analoghe e corrispondenti. Per gli edifici ad uso residenziale già in essere alla data di adozione del P.R.C. è consentita la ristrutturazione senza alcun aumento di volume. Non sono previste le agevolazioni di cui all'art.20.

ZONA "D2" ARTIGIANALE DI ESPANSIONE

Comprende porzioni di territorio ineditato destinato all'insediamento di nuove attività produttive di tipo artigianale con le specificazioni elencate al II comma di questo articolo. Sono zone destinate ad aziende di dimensioni ridotte, con un elevato grado di utilizzazione delle aree.

Analogamente alle zone residenziali di tipo C2, per alcune zone D2 il P.R.G. indica con apposite Schede Normative riferite alle planimetrie in scala 1:2000 e 1:5000 le caratteristiche principali degli interventi previsti (tracciati stradali, localizzazione dei parcheggi e delle aree verdi, sagome, tipologie, dati quantitativi relativi alla nuova edificazione etc.); le previsioni contenute nelle Schede Normative sono vincolanti per quanto riguarda i dati quantitativi e le prescrizioni (in nota (progetto)), sono indicative per quanto attiene agli schemi grafici.

E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi d'alto fusto per i quali è consentita la piantumazione a m.1,50 dal confine verso le strade e lungo i confini del lotto.

E' fatto obbligo di I.L.P., secondo quanto contenuto nelle schede normative.

Zona "D2.1" ARTIGIANALE E TERZIARIE

Comprendono porzioni di territorio, in tessuti consolidati di PAT anche parzialmente edificati, destinate ad attività artigianali, commerciali, direzionali ed artigianali di servizio, ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.



Variante 1 al Piano degli Interventi – NTdA - Operative | 36